

CONVENZIONE

TRA

- la **Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Andrea Genovese, con sede in Avigliano, C.so Gianturco n. 95, P. IVA 00141740761, da ora in avanti, in forma abbreviata, SOMS, da un lato-

E

- l'Associazione per la Cremazione **“SoCrem Lucana”**, in persona del suo Presidente e legale rapp.tante Sig. Pace Domenico, con sede in Avigliano alla Via Municipio, 2, da ora in avanti, in forma abbreviata, **“SoCrem Lucana”**, dall'altro lato- con l'intento di mitigare la preoccupante carenza di loculi cimiteriali ed incentivare il ricorso alla cremazione, compatibilmente con la normativa in itinere riguardanti le attività finanziarie degli Enti del Terzo Settore, stipulano la seguente Convenzione:

-

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 279 del 4.01.2016, il Consiglio Direttivo della SOMS, anche al fine di “sopperire alla penuria di loculi a disposizione del nostro Sodalizio e nel cimitero comunale”, si fece promotore della costituzione della **“SoCrem Lucana”**;
- l'Assemblea ordinaria della SOMS, con deliberazione del 25 aprile 2016, approvò la bozza di Statuto della SoCrem Lucana e stabilì: • la SOMS si farà carico della costituzione dell'Associazione **“SoCrem Lucana”**; • la **“SoCrem Lucana”** dovrà iscriversi all'Associazione Nazionale Cremazione; • i Soci della SOMS che vorranno far parte della **“SoCrem Lucana”** saranno esentati dal versare la quota associativa

- annuale a quest'ultima; • i Soci della “SoCrem Lucana”, che non siano soci SOMS, potranno usufruire dell'utilizzo delle cellette porta urne cinerarie messe a disposizione dalla SOMS, previa donazione liberale una tantum che copra il costo della celletta;
- con successiva deliberazione del 14 novembre 2016, il Consiglio Direttivo della SOMS, nel prendere atto delle modifiche apportate all'art. 19 del “Regolamento per la cremazione, l'assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari” dall'assemblea generale dei Soci in data 25 aprile 2016, allo scopo di favorire il consolidamento della Costituenda Società di Cremazione Lucana, deliberava di concedere alla SoCrem Lucana: - l'uso gratuito dei locali del Sodalizio, esclusivamente per le attività statutarie, previa apposita convenzione; - l'utilizzo dei propri uffici per la segreteria/archivio e del personale dipendente per i compiti di segretariato amministrativo; - la possibilità di utilizzare le cellette porta urne cinerarie poste al lato sinistro verso il finestrone, per la gestione diretta dei Soci SoCrem che non siano anche Soci della SOMS, previa copertura dei costi di acquisto, installazione e gestione delle stesse, quantificabile in euro ottocento cadauna per un periodo di anni venti; - la possibilità per i Soci della SoCrem di usufruire di tutte le iniziative socio-culturali promosse dalla SOMS e della frequentazione della Sede Sociale;
 - nella medesima deliberazione il Consiglio Direttivo stabilì che la SOMS diventasse Socio Aderente della SoCrem Lucana, versando quale quota di iscrizione i servizi offerti di cui sopra e l'accollo delle spese notarili occorrenti per la costituzione;
 - Con atto per Notaio Vito Pace di Avigliano, in data 18.11.2016, si costituiva la “SoCrem Lucana”;
 - Con verbale n. 287 del 6.02.2017 e del 3.03.2017, il Consiglio Direttivo della SOMS, deliberava di aderire alla SoCrem Lucana in qualità di Socio benemerito per una quota

pari a 10 mila euro per la costituzione del fondo sociale; la predetta somma è necessaria all'ottenimento del riconoscimento giuridico da parte dell'Ente Regione;

- con le predette deliberazioni del Consiglio Direttivo si dava altresì mandato al Presidente ed ai Consiglieri della SOMS aderenti alla SoCrem Lucana, a predisporre una convenzione pari a 7,5 mila euro, da sottoscrivere con la suddetta Associazione, per servizi e cellette porta urne cinerarie da mettere a disposizione della stessa;
- tutto ciò premesso, tra le parti come innanzi costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) Le premesse costituiscono parti integranti, essenziali ed indefettibili della presente scrittura;

ART. 2) La SOMS, in persona del suo Presidente e legale rapp.tante, in ossequio alle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo richiamate in premessa, che, anche se non materialmente allegate costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, mette a disposizione della SoCrem Lucana che, in persona del suo Presidente e legale rapp.tante, accetta, le cellette per urne cinerarie già installate e poste al lato sinistro verso il finestrone; e successivamente altre da individuare all'occorrenza, affinché le assegni ai Soci aventi diritto, per un periodo di anni venti, previa copertura dei costi di acquisto, installazione e gestione delle stesse, quantificabili in euro ottocento cadauna;

ART. 3) Le somme che la SoCrem Lucana riceverà a titolo di donazione liberale una tantum dal socio assegnatario della celletta per urne cinerarie saranno rimborsate nella misura di €. 800,00 (ottocento) alla SOMS, mentre le eventuali ulteriori somme ricevute dall'assegnatario rimarranno nella disponibilità della SoCrem Lucana e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali;

ART. 4) I Soci della SOMS che vorranno far parte della “SoCrem Lucana” saranno esentati dal versare la quota associativa annuale a quest'ultima;

ART. 5) La SOMS concede alla SoCrem Lucana l'uso gratuito dei locali del Sodalizio, esclusivamente per le attività statutarie, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative;

ART. 6) La SOMS mette a disposizione della SoCrem Lucana l'utilizzo dei propri uffici per la segreteria/archivio e del personale dipendente per i compiti di segretariato amministrativo;

ART. 7) I Soci della SoCrem possono usufruire di tutte le iniziative socio-culturali promosse dalla SOMS e della frequentazione della Sede Sociale;

ART. 8) Le parti convengono che l'efficacia della presente convenzione sia sospensivamente condizionata all'ottenimento, dagli organi competenti del Comune di Avigliano, di ogni e qualsiasi autorizzazione necessaria all'utilizzo, anche da parte della Socrem, della porzione del suolo cimiteriale ove sono ubicate le cellette di cui ai precedenti articoli e di eventuali ulteriori.

A tal fine le parti costituite si impegnano ad inoltrare una istanza congiunta al Comune di Avigliano protesa all'ottenimento della autorizzazione di cui innanzi.

Le parti convengono sin da ora che il mancato ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organi competenti del Comune di Avigliano renderà la presente convenzione priva di ogni e qualsiasi effetto giuridico e come se non fosse mai stata stipulata.

A

v

i

g

l

i